

» blighi, pesi ed altre opere di pietà, alle quali i luoghi pii medesimi trovansi per istituzione addetti. » Così l'art. 4. — Questo concorso pecuniario delle Opere pie va inteso sotto il nome di *ratizzi*; da *rate*, ossia quote di concorso. Nel 1862, sotto il Regno d'Italia, con la legge del 3 agosto, i *Consigli* degli Ospizî venivano disciolti, subentrando ad essi le *Deputazioni Provinciali*; art. 31.

Ed allora fu stabilito che dovessero continuare a percepirsi dalle Deputazioni provinciali i *ratizzi* imposti alle Opere pie. Però furono specificati e limitati gli oggetti ai quali quei *ratizzi* potessero adibirsi; cioè: al pagamento degli *impiegati* dei disciolti Consigli degli Ospizî, che potessero esser chiamati a prestar servizio presso le Deputazioni provinciali per l'esercizio della tutela sulle Opere pie; al supplemento di quella quota di *pensioni* dovute ai medesimi impiegati, in quanto le pensioni medesime superassero le rendite che dai Consigli degli Ospizî passavano alle Deputazioni provinciali; nonchè ai *sussidi fissi agli stabilimenti* d'interesse circondariale, provinciale e consortile; ed infine a *sussidi fissi ad individui*, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.

Senonchè nel medesimo art. 34 fu detto, che le Deputazioni provinciali non dovessero percepire tali *ratizzi* che fino al primo gennaio 1865.

Invece, sopravvenuta alla legge del 3 agosto 1862, quella del 20 agosto 1864, con l'art. 1° fu disposto, che precisamente « a cominciare dal 1° gennaio 1865 » al pagamento degli stipendi, pensioni e sussidi, cui si riferiva l'art. 34 della precedente legge 3 agosto 1862, dovessero continuare a provvedere *indefinitivamente* le Opere pie, e quel che è peggio, non più sugli « *avanzi delle rendite* » dopo provveduto agli obblighi delle tavole di fondazione, ma bensì « mediante un contributo proporzionale sulla loro *rendita lorda!* » — Il che equivaleva a non tener conto dei molti obblighi effettivi, che, soddisfatti gli obblighi rigorosi delle tavole di fondazione, incombono nel fatto alla vita delle Opere pie; oltrechè era un distrarre le loro rendite, soventi volte, dai fini cui i benefattori e pii fondatori le avevano destinate; poi che, in fine, si sa bene che oramai, con tutte le gravezze che incombono sul travagliato patrimonio delle Opere pie, non sempre, se non pure quasi mai, gli *avanzi* delle rendite, detratti gli obblighi e i pesi, siano in proporzione dell'ammontare delle rendite medesime.